



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
Annualità 2025

CUP F97H25001140004

Procedura di affidamento diretto M.e.P.A ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso

DISCIPLINARE DI GARA

1 PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. **375 del 31/12/2024**, questa Amministrazione, ha disposto l'avvio di una procedura trattativa diretta, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a), D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, finalizzata alla manutenzione straordinaria delle strade comunali.

La presente procedura negoziata si svolgerà sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Sistema MePA all'indirizzo Home - acquistinretepa), tramite Richiesta di Offerta (RdO) indirizzata a n. 1 operatorie iscritto alla categoria "Lavori stradali – OG3 strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane".

L'affidamento in oggetto sarà aggiudicato con l'applicazione del criterio del prezzo più basso, entro un massimo ribasso pari al 10%.

Il presente Disciplinare e i relativi allegati, che costituiscono parte integrante della documentazione della procedura di affidamento, regolano le modalità di partecipazione e di affidamento della procedura stessa. Il CIG assegnato alla presente procedura, verrà acquisito alla conclusione della trattativa stessa.

Il Responsabile Unico del Progetto è l'arch. Keti Venturini.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara, accessibile gratuitamente sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" al seguente link:
<https://sac4.halleysac.it/c023088/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/309>

ed allegata sul portale MePA della presente procedura, comprende:

- Piano di sicurezza;
- Fascicolo opera;
- Progetto esecutivo;

- Documento libero eventuali considerazioni economiche;
- Documento libero eventuali considerazioni amministrative;
- Disciplinare di Gare;

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente per iscritto, in via telematica, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti (Sezione “Comunicazioni”).

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 25/08/2025 ore 12:00.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e attraverso la sezione “Comunicazioni” del Sistema MePA.

Le risposte, a tutte le richieste di chiarimenti, presentate in tempo utile verranno fornite attraverso l’area “Comunicazioni” presente sulla piattaforma del MePA.

Non verranno evase le richieste di chiarimento pervenute in modalità differente da quella indicata o successivamente ai termini indicati.

Solo in caso di indisponibilità della Piattaforma telematica, si potrà procedere all’invio delle offerte tramite PEC, all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.trevenzuolo.vr.it

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6 quater del decreto legislativo n. 82/05.

2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione “comunicazioni” della negoziazione in oggetto. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative all’attivazione del soccorso istruttorio e al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante è il COMUNE DI TREVENUOLO con sede in Via Roma n. 5 – 37060 Trevenzuolo (VR) Tel. 0457350288 pec: protocollo@pec.comune.trevenzuolo.vr.it

4 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, MODALITA' D'ESECUZIONE E DURATA

L'appalto ha per oggetto la manutenzione straordinaria strade comunali, via Cesare Battisti frazione di Roncolevà.

Le modalità di svolgimento dei lavori sono specificate di seguito e dettagliate nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei suoi allegati.

L'appalto è costituito da un unico lotto funzionale.

4.1 IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

L'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023, è pari a € 148.976,33 (centoquarantottomilanovecentosettantasei/33), IVA esclusa, così composto:

importo lavori	€ 137.011,52
costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 4.870,70
oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7.094,11

I costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato sono pari ad € 4.870,70 (quattromilaottocentosettanta/70), IVA esclusa.

Tali costi sono stati determinati prendendo a riferimento le tabelle ministeriali del CCNL per dipendenti di imprese edili e affini.

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso.

Ai sensi del comma 3 del menzionato art. 11 gli operatori economici partecipanti alla procedura possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

I costi della sicurezza, che la stazione appaltante ha stimato in € 7.094,11 (settemilanovantaquattroeuro/11), IVA esclusa, non sono soggetti a ribasso.

L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma degli importi sopra riportati al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore sull'importo dei lavori.

Questa stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare modifiche o varianti in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., anche con specifico riferimento al quinto d'obbligo di cui al comma 9 dello stesso art. 120.

4.2 MODALITÀ DI ESECUZIONE E DURATA

Per la modalità di esecuzione e la durata si fa riferimento a quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei relativi allegati, che formano parte integrante del presente Disciplinare.

4.3 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36, che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lettera g), D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d), D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36, ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se

Responsabile Area Tecnica

arch. Keti Venturini

la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'art. 94, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, i requisiti di cui al punto 6 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, i requisiti di cui al punto 6 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

6.1 ESCLUSIONE

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostantiva e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36;
- motiva l'impossibilità a adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96, D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36, dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95, D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Le attività richieste risultano tra quelle rientranti tra i servizi sensibili di cui all'art 1, comma 53, l. 6 novembre 2012, n. 190, per i quali è necessaria l'iscrizione nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso le Prefetture.

7 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano

già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara e possesso dell'attestazione SOA "OG 3 strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane".

8 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento

Il concorrente produce:

- le dichiarazioni dell'ausiliaria, allegata alla domanda di partecipazione;

- il contratto di avalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, allegato alla domanda di partecipazione, nel caso di avalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9 SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 119, D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo all'atto della presentazione dell'offerta.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato nel paragrafo 4.1, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

11 SOPRALLUOGO

Non è previsto sopralluogo.

12 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 12.1 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti non dovranno effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo quanto previsto dalla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma MePA.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

L'offerta Economica, generata dal sistema, sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24 gennaio 2025 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Il Sistema non accetta:

- o offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;

- o offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alla volontà o negligenza del singolo operatore, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, o eventualmente comunicare a tutti i partecipanti l'invio diretto all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente ovvero protocollo@pec.comune.trevenzuolo.vr.it.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“OFFERTA” è composta da:

- A. – Documentazione amministrativa;
- B. – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'OFFERTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i

documenti di cui l'OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa e Offerta economica).

La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito.

I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema. Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA. È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'OFFERTA.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al paragrafo 10 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di dieci giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Consip-MePA sezione "richieste" per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. Modello di domanda di partecipazione;
2. Eventuale Procura;
3. DGUE;
4. Documento integrativo offerta economica;
5. Eventuale Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo più relativa documentazione;
6. Eventuale Dichiarazione di avalimento più contratto di avalimento;
7. Eventuale documentazione aggiuntiva.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato a adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico 18 registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- La forma con cui intende partecipare alla procedura (Imprenditore individuale, società, cooperative, consorzio etc.);
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del d.l. n. 76/20;
- assumere gli impegni di cui all'art. 102 co. 1 lett. b) e c), D.Lgs. n. 36 del 2023 e le modalità con le quali intendono adempiere gli stessi;

- di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che possono influire sulla determinazione dell'offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali, di avere effettuato uno studio approfondito di tutta la documentazione tecnica inerente all'appalto e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche relative all'esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- che l'offerta presentata è irrevocabile ed impegnativa per la durata di 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
- di essere nelle condizioni previste dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per la non esclusione dalle procedure di gara pubblica in relazione ai requisiti di ordine generale, ovvero che non sussistono le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 97, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per i raggruppamenti di impresa e di non aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- indicare le eventuali cause di esclusione non automatica previste dall'art. 95, D.Lgs. 31 marzo 2023, in cui si trova;
- di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari di esecuzione indicati al paragrafo 10;
- di possedere i requisiti di idoneità professionale, capacità economica, finanziaria e tecnico professionale, previsti dal par. 7 del disciplinare di gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico, dal Modello 231/2001 e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dall'Amministrazione pubblicati sul profilo committente della stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, i suddetti documenti, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità ai sensi dell'art. 1, comma 17, l. 190/2012 allegato al disciplinare di gara;
- nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: o l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge, o il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver compilato il DGUE;
- di essere consapevole che, ai fini della partecipazione alla gara, le cause di decadenza, di sospensione o di divieto citate dall'art. art. 94, comma 2, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e previste dall'art. 67, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o i tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, non devono sussistere a carico di nessuno dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94;

Responsabile Area Tecnica
arch. Keti Venturini

• di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 31. La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulta l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avvalimento;
2. il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

❖ Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: o copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata; o dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

❖ Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: o copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila; o dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

❖ Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti.

dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante: o a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; o l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; o le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

❖ Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica: o copia del contratto di rete, con indicazione

Responsabile Area Tecnica

arch. Ketì Venturini

dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete. o dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre; o dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

❖ Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

o copia del contratto di rete; o copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune; o dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

❖ Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo: o in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito: i. copia del contratto di rete; ii. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; iii. dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. o in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo: i. copia del contratto di rete ii. dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità:

- Offerta economica generata dal sistema avendo cura di indicare la percentuale di ribasso come specificato nel paragrafo 4.1.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera, stimati dalla Stazione Appaltante al paragrafo 4.1 del presente disciplinare, non sono soggetti a ribasso. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al paragrafo 4 del presente disciplinare.

17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso.

18 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

19 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il RUP procede:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata, come indicato al paragrafo 13.1 lettera A;
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20 VERIFICA DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

21 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante procederà all'esclusione delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 36/2023, applicando il metodo A individuato nell'allegato II.2 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

In ogni caso il RUP si riserva di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. In tal caso il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato l'offerta non anomala con il minor prezzo.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione avviene anche in presenza di una sola offerta.

- Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:
- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante al paragrafo 4.1;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 10.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

22.1 COPERTURE ASSICURATIVE

L'Aggiudicatario, ai fini della stipula del Contratto, dovrà presentare idonea copertura assicurativa per i seguenti rischi e relativi massimali:

- RCT (Responsabilità civile verso terzi) con massimale di € 500.000,00.

Le polizze dovranno indicare nell'oggetto dell'assicurazione specificamente l'attività oggetto del contratto.

Il concorrente dovrà inoltre fornire alla stazione appaltante idonea documentazione relativa alla vigenza delle coperture assicurative per l'intera durata contrattuale. Pertanto, in caso di polizza con scadenza precedente alla scadenza dell'appalto, l'appaltatore dovrà fornire copia autentica dell'atto di rinnovo.

23 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un

soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24 GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'affidatario dovrà costituire una garanzia definitiva (art. 53 del Codice) sotto forma fidejussione, pari al 5% dell'importo contrattuale.

La fideiussione può essere rilasciata:

o da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La fideiussione deve:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);

Responsabile Area Tecnica

arch. Keti Venturini

b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;

c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193; d. prevedere espressamente: 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

3. l'immediato pagamento delle somme dovute a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

25 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fattura potrà essere emessa dopo la constatazione della regolare esecuzione del servizio da parte del RUP, sentito il Direttore dei lavori, e dovrà obbligatoriamente contenere in allegato l'attestazione di regolare esecuzione.

In mancanza di tale documento e delle ulteriori informazioni necessarie per il buon esito del pagamento la fattura sarà disconosciuta da parte del Comune di Trevenzuolo.

Le fatture, come stabilito dall'art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) ed in attuazione del disposto di cui all'art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, ai fini del pagamento dovranno essere trasmesse obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio.

Si precisa che ai sensi dell'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n.50, dal 1 luglio 2017 il regime dello split payment è applicato anche ai Comuni, pertanto le fatture emesse, a partire dalla stessa data, nei confronti del Comune di Trevenzuolo e/o eventuali note di credito dovranno essere di tipo "split".

Ai fini del buon esito del pagamento nella fattura elettronica dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- Codice univoco ufficio: UFKDPJ;
- Codice Identificativo Gara (CIG --);
- Il numero di contratto (Protocollo).

Ogni altra informazione contenuta nella e-mail di comunicazione di esito positivo di ricezione.

26 PENALI

È fatto obbligo all'impresa di effettuare il servizio richiesto nei tempi e nei modi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Le penali sono applicabili per ritardo nella esecuzione del servizio o mancato svolgimento dello stesso non giustificato ed esclusivamente imputabile alla Ditta aggiudicataria, a seguito di verbalizzazione in contraddittorio con la Ditta da parte del Referente.

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del Comune di Trevenzuolo a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta esecuzione della fornitura, il Comune di Trevenzuolo si riserva di applicarle secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto.

27 RISOLUZIONE E RECESSO ANTICIPATO

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Comune di Trevenzuolo ha facoltà di risolvere, anche parzialmente, in ogni momento, il contratto, qualora accerti l'incapacità dell'Aggiudicatario di eseguire la fornitura o una evidente negligenza nell'esecuzione della stessa.

Il Comune di Trevenzuolo si riserva la facoltà di recesso dal rapporto, senza riconoscimento di danni, anche prima della scadenza, nei seguenti casi:

- constatazioni di negligenze reiterate e particolarmente gravi in numero superiore a tre (notificate a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata) senza che la Ditta abbia fornito esauritive controdeduzioni entro tre giorni dalla contestazione;
- errata o mancata erogazione del servizio;
- gravi inadempimenti rispetto agli obblighi della ditta aggiudicataria nei confronti del proprio personale dipendente;
- gravi inadempimenti rispetto a quanto previsto nelle norme generali o comunque che fanno venir meno l'affidabilità dell'aggiudicatario necessaria alla fornitura del servizio affidato.

28 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

29 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della L. n. 7 agosto 1990, n. 241.

30 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo per la Regione Veneto.

31 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., il Comune di Trevenzuolo, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente Procedura, informa che tali dati saranno utilizzati esclusivamente per la procedura di selezione dei fornitori, nonché per la stipula e gestione dell'eventuale contratto. I dati acquisiti saranno trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Con l'invio e la sottoscrizione dell'offerta, il concorrente esprime il loro consenso al predetto trattamento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati personali forniti per la gara formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del nostro Ente, del trattamento di cui all'art. 4 del Regolamento UE 679/2016. Il Comune di Trevenzuolo è Titolare del trattamento con sede in via Roma n.5, 37060 Trevenzuolo (VR) e il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è Elio Bardelli - WORKING 4 DATA SRLS – email: info@w4data.it PEC cert@pec.w4data.it a cui l'interessato può rivolgersi per esercitare i suoi diritti in tema di trattamento dei dati e il Responsabile del trattamento dei dati personale e di contatto è l'arch. Ketì Venturini – Responsabile dell'Area Tecnica, con sede in con sede in Via Roma, 5 – 37060 Trevenzuolo, e-mail: : ufficiotecnico@comune.trevenzuolo.vr.it. Il titolare non diffonderà i dati raccolti e li tratterà con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. I dati saranno trattati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti e, successivamente alla conclusione del procedimento. I dati

Responsabile Area Tecnica

arch. Ketì Venturini

saranno conservati ulteriormente secondo gli obblighi di legge. I dati sono acquisiti in base ad un rapporto obbligatorio ovvero in quanto strettamente funzionali all'esecuzione della gara; pertanto, un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità al titolare di svolgere la gara.

WORKING 4 DATA SRLS tratta i dati conferiti per verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla presente procedura di affidamento, in adempimento di precisi obblighi di legge e, in caso di aggiudicazione, per la gestione ed esecuzione economica, fiscale ed amministrativa del contratto. Tali dati sono riconducibili alla categoria di cui all'art. 4, paragrafo 1, numero 1, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, Regolamento), nonché alla categoria di dati di cui all'art. 10 del Regolamento ed il loro conferimento è, al fine di cui sopra, necessario.

Il trattamento avviene, relativamente alle fasi precontrattuali e contrattuali.

Il trattamento dei dati personali trasmessi con la partecipazione alla procedura negoziale è finalizzato alla verifica delle posizioni, dei soggetti interessati e dei terzi che, in base alla normativa vigente è necessario controllare, al fine di:

- svolgere le attività connesse alle procedure di scelta del contraente;
- provvedere, a seguito dell'aggiudicazione, alla stipula del contratto e ai successivi adempimenti.

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. Si ricorda che i partecipanti alla procedura avranno altresì l'obbligo di compilare e firmare l'allegata informativa privacy sui dati personali relativi ai fornitori.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e in linea con il regolamento 679/2016 in materia di privacy, e gli stessi saranno trattati esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

I dati personali conferiti non saranno oggetto di diffusione se non per ottemperare ad obblighi espressamente previsti dalla legge.

32 ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti allegati:

- Piano di sicurezza;
- Fascicolo opera;
- Progetto esecutivo;
- Documento libero eventuali considerazioni economiche;

Responsabile Area Tecnica
arch. Keti Venturini

- Documento libero eventuali considerazioni amministrative;
- Disciplinare di Gara;

LA RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA
arch. Keti Venturini

Il presente documento è sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20-21-24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.